

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AIUTO FINANZIARIO A ENTI TERZI¹

CAPITOLO I SCOPO

- Scopo** **Art. 1** ¹ Il presente regolamento disciplina le modalità con la quale il Comune sostiene finanziariamente gli enti terzi nello svolgimento delle loro attività.
- Enti terzi** **Art. 2** ¹ S'intendono organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro o persone fisiche che mediante la loro attività promuovono iniziative a sostegno degli interessi locali o regionali.
- Attività** **Art. 3** ¹ Per attività s'intendono quelle iniziative che interessano l'ambito culturale, sportivo o economico d'interesse locale o regionale che permettono di:
- a) offrire alla collettività momenti d'incontro e d'integrazione;
 - b) salvaguardare gli interessi pubblici generali.

CAPITOLO II FINANZIAMENTO

- Erogazione contributo** **Art. 4** ¹ Nella misura in cui è quantificabile ragionevolmente, va tenuto in considerazione anche il sostegno che viene già concesso sotto altra forma a livello di affitti e/o messa a disposizione di spazi.
² Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento dei contributi.
- Contributo ricorrente senza destinazione specifica** **Art. 5** ¹ Per contributo ricorrente s'intende il versamento annuo di un importo senza destinazione specifica che permette all'ente terzo di svolgere gli scopi prefissati.
² Tale contributo è deciso dal Municipio, su istanza annuale dell'ente terzo; esso non può superare l'importo di CHF 500.— annuo.
³ Il Municipio può richiedere all'ente di trasmettere il rendiconto finanziario.
- Contributo con destinazione specifica** **Art. 6** ¹ Per contributo con destinazione specifica s'intende il versamento di un importo che permette all'ente terzo di promuovere l'attività.

¹ Approvato dal CC durante la seduta del 27.04.2022 - approvazione SEL 02.08.2022 (Incarto 3386) - entrata in vigore in data 01.07.2022 (RM 664/2022)

² Tale contributo è deciso dal Municipio e non può superare, il 50% della spesa netta (costi - ricavi), per un importo massimo di CHF 5'000.—.

³ In deroga al cpv 2 agli enti terzi con sede nel Comune può essere riconosciuta l'intera spesa netta fino a un massimo di CHF 5'000.—, se ne è comprovata la necessità.

⁴ L'ente terzo deve inoltrare istanza scritta con i documenti richiesti dal Municipio, al più tardi entro 3 mesi dalla data prevista dell'attività.

⁵ Il Municipio versa il contributo a conclusione dell'attività, previa presentazione del rendiconto finanziario, di regola entro 45 giorni dalla sua conclusione.

⁶ L'ente terzo può richiedere, per giustificati motivi, il versamento di un acconto, pari al 50% della spesa netta.

⁷ L'ente terzo è tenuto a restituire il contributo se:

- a. sono stati ottenuti fornendo informazioni false, incomplete o inveritiere;
- b. non sono stati realizzati gli elementi essenziali dell'attività;
- c. non sono stati utilizzati per la destinazione indicata;
- d. non sono stati interamente utilizzati;
- e. la manifestazione non avviene per motivi imputabili all'organizzatore.

Budget annuo **Art. 7** ¹ Il Consiglio comunale approva il budget annuo complessivo per il finanziamento degli art. 4 e 5 durante la ratifica del preventivo.

² La spesa è iscritta a conto economico nel conto 330.3636.001 Contributi a società culturali.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore **Art. 8** ¹ Il presente regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale, dopo la ratifica della Sezione enti locali.

Norma transitoria **Art. 9** ¹ Se il presente regolamento entra in vigore nel corso dell'anno 2022, l'erogazione dei contributi si baserà sugli importi stanziati nei conti:

- 002.3636.001 – Contributi ad associazioni;
- 330.3636.001 – Contributi a società culturali;
- 334.3636.001 – Contributi a società sportive.